



ORIGINALE

COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

N. 28 Reg. Delib.
Del 23/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Seconda Convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Si procede all'appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo	Presente/Assente
SQUARZON MOSE'	Presente
BARCAROLO MORENO	Presente
DALLA VIA PAOLO	Assente
FESTA CRISTIANO	Presente
MENEGUZZO CRISTIAN	Presente
MADDALENA MARIA STELLA	Presente
MILANI VITTORIO	Presente
MONDIN ANDREA	Presente
TENCHELLA TANIA	Presente
ZATTRA MARIA GILIOLA	Presente

PRESENTI: 9 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2 VOTANTI: 9

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.

IL SINDACO Mosè Squarzon nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco concede la parola al vice sindaco Giliola Maria Zattra che illustra la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la precedente IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i terreni agricoli a Monte di Malo sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge nr. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, lasciando ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 44 e 45 del 20.12.2019 inerenti le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (n. 44) e le aliquote TASI anno 2020 (n. 45), adottate precedentemente all'entrata in vigore della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020);

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, tenuto conto delle aliquote Imu e Tasi precedentemente adottate e delle novità normative, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

TIPO DI IMMOBILE	Aliquote
- Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 con detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00	0,40 per cento;
- Fabbricati Rurali strumentali	0 per cento
- Beni Merce	0 per cento
- terreni agricoli	esenti
- Fabbricati gruppo "D"	0,90 per cento
- Aree edificabili	1,06 per cento
- Altri immobili (fabbricati diversi da quelli precedenti)	8,8 per cento

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti 9

Votanti 9

Favorevoli 9

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova IMU", da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPO DI IMMOBILE	Aliquote
– Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 Detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00	0,40 per cento;
– Fabbricati Rurali strumentali	0 per cento
– Beni Merce	0 per cento
– terreni agricoli	esenti
– Fabbricati gruppo "D"	0,90 per cento
– Aree edificabili	1,06 per cento
– Altri immobili (fabbricati diversi da quelli precedenti)	8,80 per cento

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con la votazione che da il seguente risultato: 9 favorevoli.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 17/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Agnese Cecchelerò

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 17/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Agnese Cecchelerò

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mosè Squarzon

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo, 28/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Zanrosso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il 23/07/2020.

Monte di Malo,

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Zanrosso
